



Speciale Legge Elettorale

III - IV Legge elettorale: la riforma approvata a maggioranza II - IV L'illustrazione di Marco Manneschi e l'intervento di Daniela Lastri V -IX Il dibattito in aula: le posizioni di gruppi e consiglieri regionali IX Presto le nuove norme sul procedimento X - XIX Come funziona la nuova normativa: la scheda a cura dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana



Il dibattito in Aula

L'illustrazione di Marco Manneschi

Il presidente della commissione Affari istituzionali: "La riforma arriva dopo momenti importanti di confronto pubblico"

Non è vero che "questa riforma arriva solo per effetto di valutazioni interne al corpo legislativo"; non è vero che ci sono state decisioni prese in assenza di confronto con le forze politiche e con i corpi intermedi; non è vero, infine, che i percorsi sono stati ovattati o coperti, perché anzi "tutto si è svolto alla luce del sole" a cominciare dalla prima proposta di legge in materia elettorale, la n. 1 (a firma di Carraresi e Del Carlo, Udc). **Marco Manneschi** (Ter) presidente della commissione Affari istituzionali, ha iniziato l'intervento chiarendo alcuni "no" e alcuni aspetti intervenuti nel corso del lavoro portato avanti dal Consiglio nella scelta delle "regole del gioco politico".

"Ci sono stati anche momenti di confronto pubblico molto importanti", ha precisato il consigliere, dibattiti aperti, dove si discutevano alcune delle proposte presentate, momenti che hanno coinvolto tutti e "non pochi intimi" o il solo "gruppo proponente".

"Ad alcuni dibattiti cui ho partecipato - ha ricordato Manneschi - ho visto esponenti di tutte forze politiche e anche di realtà associative". Il processo di formazione "della volontà pubblica", dunque, si è "arricchito anche di una serie di spunti", ma davvero non si è svolto "fuori del Consiglio regionale: lo testimonia la relazione della consigliera Daniela Lastri e l'approfondimento condotto nel gruppo di lavoro".

Anzi, ha aggiunto Manneschi, "tutto si è svolto alla luce del sole" a cominciare da quella prima proposta di modifica della legge elettorale, la n.1, la proposta di Carraresi e Del Carlo (Udc). Così, nell'aula che "è sovrana e non controllata da alcuna volontà esterna", continua il presidente, si sono susseguite le proposte di legge elettorale, che Manneschi ha elencato una per una: numero, nome di proponenti, tratti salienti. Fino alle ultime scelte, quelle della sua commissione: "La richiesta sostanziale di rinvio da parte di alcuni colleghi che chiedevano più tempo per poter trovare possibili auspicabili convergenze", richieste non accolte per la prossimità delle elezioni e perché "in effetti la partita sulle regole del gioco si è potuta giocare a lungo (oltre un anno ha detto rivolgendosi a Lastri).

La commissione, ha continuato Manneschi, si è trovata a concentrare il lavoro avendo "qualcosa come 1070 emendamenti; ha compresso il dibattito su questioni di merito ma consentito di illustrare proposte di legge ed emendamenti sostanziali" fino a compiere "una scelta di merito sbrigativa: la proposta n. 348 come testo base da sottoporre alla discussione e al voto dell'aula consiliare".

(Cam)



L'intervento di Daniela Lastri

La consigliera dell'Ufficio di presidenza ha ripercorso l'attività del gruppo di lavoro da lei coordinato

L lavoro condotto tra e con i componenti del gruppo sulla legge elettorale, le discussioni e gli approfondimenti anche grazie al supporto tecnico e giuridico delle strutture regionali, fino alla relazione consegnata lo scorso 8 agosto alla presidenza del Consiglio regionale. **Daniela Lastri** ha aperto il confronto sulla legge elettorale toscana puntualizzando che la proposta più recente, a firma dei consiglieri Ferrucci, Gazzarri, Russo e Santini, che ha ricevuto il voto favorevole della commissione Affari istituzionali, non è sottoscritta dalla maggioranza dei componenti del gruppo di lavoro eppure accoglie "alcune importanti indicazioni e approdi emersi negli anni di discussione e approfondimento".

Lastri ha elencato gli "aspetti condivisi": parità di genere, il voto di preferenza agevolato donna-uomo, le liste plurinomiali in circoscrizioni piccole, il premio di governabilità collegato al doppio turno per l'elezione del Presidente della Giunta regionale in caso di mancata elezione con più del 40%. "Un patrimonio da non disperdere", ha affermato, rivendicando il metodo di lavoro prescelto, puntato a evitare "pronunciamenti a colpi di maggioranza", e un obiettivo perseguito: "Una buona legge, nella quale, al di là degli interessi particolari, si costruissero le condizioni per una competizione vera, trasparente, efficace".

Lastri si dice convinta: "Il gruppo di lavoro era ormai in grado di pervenire a un testo base largamente

(continua a pagina IV)



La riforma approvata a maggioranza

La proposta a firma Ferrucci (Pd), Santini (FI), Gazzarri (Tcr) e Russo (Cd) è passata con 33 voti favorevoli e 12 contrari. Non hanno partecipato al voto 7 consiglieri del Pd e la consigliera Chincarini (Cd)

La Toscana ha la nuova legge elettorale. Passa alle 5.40 della mattina di giovedì 11 settembre, al termine di una lunga seduta che ha visto la presentazione di migliaia di emendamenti – oltre 8mila quelli presentati dal gruppo Fratelli d'Italia – la proposta di legge a firma dei capigruppo **Ivan Ferrucci** (Pd), **Giovanni Santini** (Forza Italia), **Marta Gazzarri** (Toscana civica riformista) e **Rudi Russo** (Centro democratico, ma successivamente passato al gruppo Pd). Hanno votato a favore 33 consiglieri (Pd, Forza Italia, Toscana civica riformista, Più Toscana, i consiglieri Rudi Russo del Centro democratico, **Pieraldo Ciucchi**, gruppo Misto, **Marco Carraresi**, Udc). Hanno votato contro 12 consiglieri (Nuovo centrodestra, Fratelli d'Italia, Rifondazione comunista-Comunisti italiani, i consiglieri **Gabriele Chiurli** e **Mauro Romanelli** del Gruppo Misto, **Giuseppe Del Carlo**, capogruppo Udc). Non hanno preso parte alla votazione, pur essendo presenti in Aula, i consiglieri del Partito democratico **Vanessa Borette**, **Daniela Lastri**, **Lucia Matergi**, **Fabrizio Mattei**, **Aldo Morelli**, **Pier Paolo Tognocchi** e **Gianfranco Venturi** e la consigliera **Maria Luisa Chincarini**, capogruppo del Centro democratico (successivamente passata al gruppo Misto).

La nuova legge prevede l'elezione diretta del presidente della Giunta regionale, con eventuale doppio turno,

nel caso in cui nessun candidato superi la soglia del 40 per cento. Tornano le preferenze, è previsto un listino regionale facoltativo con un massimo di tre candidature (con alternanza di genere). Sono previsti premio di maggioranza (60 per cento se il presidente eletto ha conseguito più del 45 per cento dei voti; 57,5 per cento se il candidato eletto ha conseguito tra il 40 ed il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione) e soglie di sbarramento (10 per cento per le coalizioni, 5 per cento per i partiti che non facciano parte di coalizione, 3 per cento per i partiti che facciano parte di una coalizione). Viene introdotto il principio dell'alternanza di genere. Il voto alla lista può essere accompagnato dall'espressione di uno o due voti di preferenza. In caso di due voti di preferenza, essi devono essere espressi in favore di candidati di genere diverso, pena la nullità della seconda preferenza.

Approvato a maggioranza un emendamento a firma Manneschi, Gazzarri, Lazzeri sulla modalità di presentazione delle liste (e quindi sul numero delle firme da raccogliere), disciplinato nell'articolo 11 del testo al voto. Si è previsto che per le liste circoscrizionali espressione di gruppi consiliari costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni "ancorchè si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso". L'emendamento è stato integrato con una disposizione che riconosce la riduzione di un terzo delle firme da raccogliere anche per i gruppi consiliari costituiti successivamente alla data dei sei mesi precedenti

(continua a pagina IV)

Speciale Legge Elettorale

(continua da pagina III)

alla data di convocazione dei comizi elettorali. L'emendamento all'articolo 11 è stato votato anche dal gruppo Fratelli d'Italia che ha ritirato i circa 700 emendamenti presentati sul punto.

Un successivo sub-emendamento ha consentito il superamento di un elevato numero di emendamenti (decaduti) sull'articolo 18 della legge (soglie di sbarramento).

Approvati due emendamenti a firma di Ferrucci (Pd), Santini (Fi) e Gazzarri (Ter) che intervengono, rispettivamente, sull'opzione obbligatoria per gli eletti, sia come candidati regionali che come candidati circoscrizionali, e sulla scheda elettorale. Nel primo caso è

previsto l'obbligo per il candidato eletto sia come candidato regionale che come candidato circoscrizionale di optare per l'elezione nella circoscrizione.

Il secondo emendamento dispone che non saranno riportati i nominativi dei candidati nel listino regionale sulla scheda elettorale, allo stesso modo di quanto previsto dalla precedente normativa elettorale regionale (l.r.43/1995): si propone di inserire sotto al simbolo della lista che esprime le candidature regionali la dicitura "lista regionale presente".

Si è inoltre introdotta una nuova disposizione con la quale si prevede che, qualora un elettore esprima tre voti di preferenza, si considerano validi i primi due espressi in favore di candidati di genere diverso.

(s.bar-Cam)

Il dibattito in Aula

(continua da pagina II)

condiviso che, per come era stato costruito, avrebbe consentito a tutti di riconoscere, nel voto finale del Consiglio, il contributo dato da ciascuno".

L'attività condotta è stata "inevitabilmente lunga", soggetta "a frequenti cambi di velocità" e anche complessa. Il costante sviluppo di relazioni politiche istituzionali ed extraistituzionali con le organizzazioni politiche esterne, ha spiegato Lastri, ha sempre trovato nel gruppo di lavoro il "naturale centro di gravità" e il necessario "contesto di rappresentazione formale".

Tra gli elementi richiamati dalla consigliera la ricognizione conclusiva del 21 luglio nella quale si individuava la persistenza solo di poche questioni ancora divisive, "mentre l'impianto generale del testo risultava, a mio avviso, sufficientemente condiviso". Poi le ulteriori proposte formulate nel corso dell'ultima seduta del 23 luglio dal presidente del gruppo del Pd, "derivanti da una mediazione, condotta al di fuori del gruppo, e finalizzata ad acquisire il pieno sostegno di Forza Italia alla riforma della legge elettorale".

Si è determinata "una oggettiva separazione delle posizioni", resa infine esplicita con l'approvazione di un

documento di sostegno all'articolato base - cioè il testo Pd del 13 giugno - privato della norma sul listino regionale e modificato nella indicazione della soglia di sbarramento al 3%. All'approvazione di questo documento non parteciparono i rappresentanti del Pd, di Forza Italia e di Toscana civica riformista e Lastri, "in considerazione della frattura del gruppo di lavoro e dell'impossibilità di pervenire a una sintesi efficace", si astenne sul documento votato.

I firmatari dell'intesa raggiunta fuori dal gruppo di lavoro hanno poi trasfuso il testo nella pdl 348, oggi all'esame del Consiglio, ha ricordato Lastri.

Le considerazioni finali sono state consegnate all'aula sulla scorta dei fatti narrati: "Speravo che le diversità, quando si sarebbero manifestate, avrebbero testimoniato il reciproco riconoscimento di una tensione unitaria. Questo significa per me cercare di interpretare al meglio un ruolo dal carattere prettamente istituzionale. Perciò, il sostanziale venir meno del progetto originario che diede vita al gruppo di lavoro, è per me motivo di preoccupazione", ha affermato Lastri. Che ha auspicato "un dibattito franco, fatto anche di espressioni di voto diverse, ma attento all'obiettivo comune di dare alla Toscana una buona legge elettorale".

(Cam)



Il dibattito in Aula

Le posizioni di gruppi e consiglieri regionali

La discussione è iniziata martedì 9 settembre e si è conclusa la mattina di giovedì 11

Il dibattito sulla proposta di legge di riforma della legge elettorale ha occupato l'intera seduta pomeridiana di martedì 9 settembre ed è poi proseguito per l'intera giornata di mercoledì 10 settembre, per poi concludersi alle 5,40 del mattino di giovedì 11.

“Questa è una legge che funzionerà. Saprà fare quello che serve: selezionare la classe politica migliore”. Così **Alessandro Antichi** (FI) ha aperto il dibattito sulla legge elettorale regionale dopo le relazioni di Daniela Lastrì (Pd) e Marco Manneschi (Tcr). Per Antichi il testo in discussione “rappresenta il tentativo per dare alla Toscana uno strumento utile ad affrontare un futuro difficile”. “Non scegliamo per noi”, ha rilevato con forza il consigliere, “piuttosto diamo ai cittadini lo strumento per decidere”. Su questioni ancora spinose quali preferenze e listino sulle quali si articolerà il lungo dibattito, Antichi ha osservato come siano stati “sdoganati istituti e trovati soluzioni innovative come la preferenza agevolata”. E ancora i collegi piccoli, ma “non piccoli abbastanza”, che a detta del consigliere “aiutano il contatto con i cittadini” o il listino facoltativo e corto che “agevola l'offerta politica” e che “non è un escamotage per sfuggire al confronto”. “Stiamo parlando di cose importanti”, ha concluso Antichi ricordando che ciò che “conta, e che vogliono i toscani, è avere una buona politica e selezionare un'altrettanto buona classe politica”.

Di proposta “necessaria, voluta dai cittadini e di cui il Consiglio si fa portavoce”, ha parlato **Lucia Matergi** (Pd) secondo la quale il testo è una “occasione per dotare la Toscana di uno strumento di sicura valenza democratica”. La legge aggiunge “innovazioni coerenti con una società volta alla rappresentanza e alla parità”, ha ricordato la consigliera pur evidenziando “elementi in cui sembrano appannarsi alcuni dei presupposti dai quali l'iter legislativo aveva preso le sue mosse”. Il riferimento era al listino regionale bloccato che con “spirito costruttivo e con l'intento di migliorare il testo di legge” la consigliera ha auspicato possa essere “un tema da superare per dare alla Toscana una riforma elettorale coerente al suo interno e soprattutto rispondente alla domanda di politica buona che ci viene dai cittadini”.

“C'eravamo assunti un compito importante e più che condivisibile: modificare una legge che aveva tolto ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti”. Così **Vanessa Boretti** (Pd) ricordando anche la seconda questione di fondo che ha sempre condiviso e cioè “porre rimedio al problema della disparità di genere”, ma anche punti sui quali ha detto di “non aver mai cambiato idea: niente più liste bloccate, niente più listini, niente più nominati”. Da qui il rilievo che “l'impalcatura della legge è buona e soprattutto migliora la situazione attuale”, ma ci sono “almeno due aspetti, non banali ed emersi all'improvviso”, sui quali ha espresso “forti perplessità: soglie di sbarramento ec-




cessivamente penalizzanti e per certi versi anche poco comprensibili e listino regionale bloccato facoltativo”. Boretti ha concluso dicendo di “volere una nuova legge elettorale toscana, volere una legge migliore” e soprattutto evidenziando che “quando si modificano le regole del gioco occorre puntare sempre alla mediazione più alta nell'interesse della democrazia, delle istituzioni, dei cittadini e rispettosa della Costituzione”.

“Non mi pare che ci sia stata tutta quella partecipazione popolare richiamata dal presidente Manneschi nella sua relazione. Noi consiglieri, per primi, siamo rimasti sorpresi dalla scomparsa della legge perché era arrivato un ordine di servizio. Il testo in discussione non è quello arrivato dal percorso costruttivo svolto”. Così **Marco Taradash** (Ncd) che su listino e preferenze ha dichiarato quanto non siano “sbagliati o giusti in sé”. “I cittadini vogliono una buona politica non questo o quel sistema elettorale”. “E non si può avere tutto” ha osservato muovendo un'obiezione di fondo: “Preferenze e listino non possono stare insieme, anche per ragioni costituzionali. Ci vuole chiarezza e trasparenza”. “Preferirei – ha continuato – un sistema tutto a listini corti e partiti che siano strumenti di partecipazione democratica”. “Non inganniamo gli elettori”, ha concluso.

“Per il cittadino comune questa legge arriva con un ritardo enorme” ha esordito **Severino Saccardi** (Pd). “Oggi – ha detto – siamo a fare una grossa autocritica. Fino ad ora sono stati eletti consiglieri senza primarie o con primarie in cui la partecipazione era molto scarsa”. Per il consigliere “l'impianto complessivo della legge è buono anche se presenta elementi discutibili quali il listino”. Pratica che secondo Saccardi è stata

Speciale Legge Elettorale



fatta per “garantire e non per assicurare qualità nella politica”. “È comunque un passo avanti che però lascia un retrogusto non buono” ha concluso.

“Ci troviamo a cambiare la legge elettorale agli sgoccioli della legislatura, eppure avevamo enunciato questa necessità già appena eletti”. Lo ha detto **Mauro Romanelli** (gruppo Misto) che ha aggiunto di essere amareggiato “per il patto d'acciaio tra Pd e FI che ha mandato a monte i risultati del gruppo di lavoro coordinato dalla consigliera Lastri”. Romanelli ha espresso amarezza anche per l'esito dell'accordo “che cancella di fatto i due punti che tutti, mesi fa, consideravamo imprescindibili: ripristinare il voto di preferenza e abolire il listino. Le prime si reintroducono rendendole però vane, il secondo si cancella rendendolo però facoltativo”. Il patto tra Pd e FI, secondo Romanelli, “riguarda cose rilevanti e chieste solo e soltanto da Forza Italia. Allora perché questo accordo? Cos'altro nasconde? C'è un legame con il patto nazionale del Nazareno tra Renzi e Berlusconi?” Romanelli ha concluso: “Se la proposta di legge resterà così come presentata, non la voterò. Rivendicherò gli aspetti positivi, come il ritorno delle preferenze, anche se parziali, ma voterò contro e la contrasterò anche fuori dall'aula”.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche la consigliera **Monica Sgherri** (Rc-Ci) che si è detta dispiaciuta del “fallimento del metodo di condivisione con cui aveva lavorato il gruppo di lavoro” e che ha criticato il comportamento del presidente della commissione Affari istituzionali, Marco Manneschi, “che ha usato un metodo sbrigativo, garantendo solo i gruppi politici più forti”. Sgherri ha aggiunto che “le leggi elettorali andrebbero fatte per durare nel tempo e con il sostegno di tutti, invece qui si procede per leggi che durano l'arco di una legislatura e che sono sostenute solo da alcuni gruppi”. La soluzione prospettata, ha aggiunto, non risponde “né alla crisi della politica né al bisogno di restituire credibilità e forza alle istituzioni” e nel merito introduce “troppe distorsioni, vedi le soglie di sbarramento e il premio di maggioranza, e troppe complicazioni”.

Dichiarando che “è inaccettabile prendere in giro gli elettori”, Sgherri ha annunciato che “la battaglia contro questa legge non si fermerà in quest'aula”.

Paolo Marcheschi (Fdi) ha criticato la scelta di “rendere inutile il positivo lavoro di sintesi del gruppo di lavoro coordinato dalla consigliera Lastri” nel nome di un “improvviso e misterioso accordo tra Pd e FI”. Anche perché, ha aggiunto, “le regole non possono essere scritte in due”. A proposito di questo accordo, Marcheschi ha parlato di “affronto che lascerà in Consiglio e nella società ferite insanabili” e nel merito ha dichiarato che “i promotori della legge hanno pensato più agli eletti che agli elettori”. Marcheschi ha criticato la presenza del listino facoltativo, “l'uso distorto” del voto di preferenza e la mancata rappresentatività territoriale e dei partiti più piccoli.

Per **Marco Carraresi** (Udc), “finalmente torna il voto di preferenza. Lo si chiedeva da tempo, da tante parti, ma qualcuno pensava, e ancora pensa, che sia qualcosa di diabolico, utile per infiltrazioni di interessi mafiosi o comunque poco chiari e non onesti”. Ma “le liste bloccate - ha aggiunto - non hanno evitato problemi simili”. Carraresi ha ricordato che da quando è stato cancellato il voto di preferenza, “la partecipazione degli elettori è via via diminuita, “aumentando la distanza tra i cittadini e i palazzi del potere”. Carraresi ha rivendicato di aver sempre sostenuto la necessità delle preferenze e di aver votato contro, nel 2004, alla legge elettorale toscana che le cancellava. “La loro reintroduzione - ha concluso - è il coronamento di una battaglia lunga e combattuta, con il mio partito, in maniera solitaria”.

Secondo **Eugenio Giani** (Pd), “l'adozione della nuova legge è un atto di straordinaria importanza” e alle tante critiche ha risposto dicendo che “su atti simili è difficile trovare la sintesi che accontenti tutti”. Per Giani i punti positivi sono la reintroduzione delle preferenze, la cancellazione del listino, anche se resta la possibilità di ricorrervi in via facoltativa, e un disegno di un sistema elettorale che si avvicina a quello dei Comuni. “Gli

Speciale Legge Elettorale



sbarramenti, ha concluso, sono utili perché spingono a creare coalizioni”.

Roberto Benedetti (Ncd) ha illustrato la proposta di legge di cui è primo firmatario. “Insieme al collega Taradash - ha spiegato - abbiamo voluto proporre un sistema che valorizzasse i tanti e diversi territori della Toscana e le tante idee di dibattito che essi sanno produrre” e che per questo “si è commesso un errore decidendo di ridurre a 40 il numero dei consiglieri regionali. Ricordando che la legge elettorale deve essere “uno strumento per garantire la rappresentanza del territorio e delle forze politiche”, Benedetti ha parlato “di confusione istituzionale” in merito al premio di maggioranza, che “non deve avere soglie alte per non polverizzare i partiti minori”, e alle soglie di sbarramento. Benedetti, aggiungendo di “non aver mai avuto una predilezione per le preferenze”, ha spiegato che la sua proposta di legge è “modellata su quella che è stata sempre usata per le Province” prevedendo perciò i collegi uninominali sulla base di 90 mila elettori, l’elezione diretta del presidente della Regione, il premio di maggioranza, lo sbarramento al 3%, l’attribuzione dei seggi su base regionale col sistema Dont.

Il dibattito è proseguito con l’intervento di **Gianfranco Venturi** (Pd) il quale ha affermato che “sarebbe opportuno provare a migliorare questa legge”. Venturi, pur dichiarando di essere a favore della proposta, ha fatto alcuni rilievi critici riguardo al “listino” e ha affermato che “il Pd comunque non lo userà”. Con tutto ciò, secondo Venturi, questa legge si pone l’obiettivo di dare ai cittadini la possibilità di scegliere il governo che vogliono ed i loro rappresentanti in Consiglio regionale. Anche **Paolo Bambagioni** (Pd) si è detto critico sul “listino”. Ha affermato: “Avrei preferito non inserire i listini regionali, ma nel complesso è una legge positiva e rappresenta un buon punto d’incontro fra esigenze diverse”. Il nuovo testo, per Bambagioni, ha il merito di “superare la vecchia legge figlia di un cattivo accordo fra maggioranza e minoranza” ed è in grado di ga-

rantire governabilità a chi vince e rappresentanza a chi perde le elezioni”.

Pier Paolo Tognocchi (Pd) ha affermato che “noi non votiamo la legge elettorale perfetta e lo sappiamo”. Ma nel dichiararsi a favore della proposta ha tuttavia aggiunto che “è auspicabile migliorare il testo” nel corso dell’esame dell’Aula. Secondo Tognocchi bisogna fare in modo di “non eliminare le forze politiche di minoranza, che rappresentano comunque decine e decine di migliaia di elettori”. I cittadini, secondo Tognocchi, “hanno diritto di scegliere e di essere rappresentati” e la legge deve “garantire la rappresentanza del territorio nella sua interezza e complessità”. Tognocchi ha ricordato che, demograficamente, la popolazione toscana è pari a quella di una grande città europea.

Marina Staccioli (Fdi) ha affermato che “con questa legge la Toscana fa non uno ma dieci passi indietro”, che “la nuova legge è solo il frutto di un accordo fra Renzi e Verdini” e “viola tutto quello che il buonsenso politico imporrebbe”. La legge, secondo la Staccioli, non ha cuore la reale rappresentanza dei toscani ma “tende a preservare il risultato elettorale del Pd e dei verdiniani di Forza Italia senza preoccuparsi degli interessi degli elettori”. Per questi motivi la consigliera Staccioli si è espressa in modo netto contro questa proposta di legge.

Pieraldo Ciucchi (gruppo Misto) ha detto invece che voterà a favore della legge, ma ha aggiunto che essa dovrebbe essere modificata a garanzia della “rappresentanza della pluralità politica”. Ciucchi ha evidenziato come il Pd, in Toscana, si è espresso a favore di una legge di questo genere, mentre in Emilia Romagna ha mostrato più attenzione per le minoranze e le opposizioni. Pur esprimendo un giudizio favorevole nel complesso, dunque, Ciucchi ha invitato i sostenitori della legge a considerare che “fra qualche mese, sotto la spinta delle contestazioni sociali, chi oggi crede di essere garantito potrebbe essere condannato proprio da questo testo”. E ha affermato: “Fermatevi a riflettere. Non deve prevalere l’idea dell’autosufficienza”.

Ultimo intervento della giornata quello del consigliere **Gabriele Chiurli** (gruppo Misto): “Non ci apprestiamo alla nascita di una nuova legge elettorale, bensì al funerale della democrazia. Il gruppo di lavoro aveva trovato un accordo unitario, ma quello che avevamo deciso non conta. La mia domanda è: cosa ci stiamo a fare qui? Come consiglieri non contiamo assolutamente niente”. Chiurli ha definito l’approvazione di questa legge come l’insediamento di una “dittatura fascio-comunista”. E rivolto ai consiglieri del Pd: “Vi chiedo: come potete votare questa legge così com’è?”.

“Abbiamo fatto un bilanciamento, con coraggio abbiamo scelto una legge che cerca di compensare per rispondere alle necessità della nostra Regione - ha detto la portavoce dell’opposizione **Stefania Fuscaigni** (Fi) alla ripresa del dibattito, la mattina di mercoledì 10 settembre. - Pd e Fi hanno condiviso la strategia della coalizione e la politica di bilanciamento. Non capisco le reazioni dei piccoli partiti, ora è il momento in cui bisogna schierarsi”. “Questa legge regionale non è ambigua - ha proseguito Fuscaigni - ma rappresenta una scelta di compensazione anche riguardo al listino regionale facoltativo nelle circoscrizioni”. La consigliera Stefania Fuscaigni ha ribadito che per spiegare la scelta

Speciale Legge Elettorale

regionale bisogna considerare anche il panorama nazionale. “Siamo – ha, infatti, spiegato – in un momento di conflittualità che impedisce le riforme istituzionali e per questo ci vuole una legge che consenta di governare”.

Il capogruppo Udc **Giuseppe Del Carlo** ha affermato: “La legge elettorale regionale è nata da un’intesa di compromesso fatto a due”. “Non si capisce – ha detto il consigliere – perché la Toscana voglia andare oltre, fare da guida. Abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza troppo alto e le liste bloccate”. Il consigliere regionale ha evidenziato la necessità di correggere questi punti per liberalizzare il consenso, rendere “la legge più democratica, più partecipata dall’elettorato” e “garantire alla Toscana la governabilità”.

“Il punto strano di questa legge – ha spiegato il capogruppo di FdI **Giovanni Donzelli** – è che di solito con le elezioni chi prende più voti prende più seggi e vince, con questa legge, invece, può succedere che vengano premiati i trombati e penalizzati quelli che prendono più voti”. Donzelli ha espresso disponibilità a ritirare gli emendamenti (circa 8mila quelli presentati) “chiaramente ostruzionistici per contrastare una legge che non è di buon senso”. Donzelli ha definito di ‘buon senso’, invece, le proposte di Tognocchi e di Chiurli “che noi voteremo”, ha affermato. “Questa legge, invece, – ha aggiunto il consigliere regionale – non rispetta la volontà dell’elettore. Poi c’è il problema delle soglie di sbarramento sbagliate, devono essere proporzionate ai 40 consiglieri regionali eletti”.

“Puntiamo – ha detto la consigliera regionale dell’Ufficio di presidenza **Daniela Lastri** (Pd) – sul voto di preferenza e su liste plurinominali in circoscrizioni piccole e su scelte come il premio di governabilità e il doppio turno per l’elezione del presidente della Giun-

ta regionale, l’attuazione del principio di parità di genere e il voto di preferenza facilitato grazie ai nomi dei candidati stampati sulla scheda”. Secondo Lastri, queste scelte rispettano i principi di uguaglianza del voto e delle forze politiche in campo e danno garanzia di governabilità. Il problema, invece, secondo Lastri, c’è quando si toccano “la riproposizione di una lista bloccata abbinata ad un’altra con preferenza e le soglie di sbarramento alte, differenziate ed escludenti. Qui i principi entrano in crisi”.

Marta Gazzarri, capogruppo Ter, ha ricordato come l’attuale legge elettorale toscana sia stata sotto la lente d’ingrandimento in quanto ispiratrice della legge nazionale e come l’attuale Consiglio abbia subito le ricadute negative dell’ingovernabilità registrata a livello nazionale. Da qui l’esigenza di cambiare e la presentazione dell’attuale proposta di legge che “cerca di limitare gli effetti negativi introducendo un voto di preferenza agevolato e 13 circoscrizioni, in modo da favorire il rapporto tra consiglieri e territorio”. “Inoltre – ha proseguito la consigliera – la nostra proposta punta a garantire la certezza della governabilità, a favorire l’aggregazione e introduce la parità di genere”. “Certo – ha concluso – nessuna legge elettorale è perfetta. I cittadini devono sapere scegliere chi li può rappresentare al meglio”.

Paolo Enrico Ammirati (FI) ha ripercorso in aula alcuni passaggi tecnici al fine, ha precisato, “di evitare fraintendimenti”. “Questa legge, nonostante io conservi alcuni dubbi, è frutto di un accordo che spero abbia tenuto conto delle esigenze dei toscani”, ha affermato il consigliere, il quale ha poi dichiarato di conservare alcune perplessità di fondo: “Non sono convinto – ha spiegato – della bontà del sistema delle preferenze, perché anche in Toscana in passato questo ha generato sfasci. Sono invece a favore dei listini, i partiti devono migliorare ed esprimere i bisogni del territorio”. Ancora, “nutro dubbi sul fatto di non aver previsto incompatibilità tra ruolo di assessore e consigliere, perché rischia di consegnare tutto il governo a un unico partito”. Nonostante ciò, Ammirati ha annunciato voto favorevole nell’auspicio che “la funzione assembleare possa essere più consona ed efficiente”.

Secondo **Alberto Magnolfi**, capogruppo Ncd, la spinta a fare una nuova legge elettorale viene da lontano e il gruppo di lavoro coordinato da Daniela Lastri ha lavorato bene, perseguendo alcuni obiettivi: garantire la rappresentanza, rafforzare la stabilità e l’autorevolezza del governo, tentare di “rinsaldare un po’ il rapporto con gli elettori, archiviando la categoria dei nominati”. “Il gruppo stava ottenendo buoni risultati, che sono ancora alla portata del Consiglio”, ha precisato il consigliere; questo fino a un’operazione politica che “ha cambiato non solo i contenuti del testo di legge ma soprattutto il senso complessivo dell’intera proposta. Si dice che così si sono finalmente riconquistate le preferenze, quando sappiamo bene che in questo modo le preferenze sono solo un fatto virtuale, uno specchietto per le allodole che scaverà un fossato ancora più profondo tra la politica e i cittadini”. “Quando si fa un’operazione politica ci sono dei costi e dei benefici – ha concluso Magnolfi –. Se si pensa di poter ricostruire un grande centrodestra prendendo qualcuno a pedate nel sedere, questo è autolesionismo. E anche al





Pd dico, a chi giova? Vedo una lacerazione profonda nel vostro gruppo. Senza contare che, lo affermano fior di professori, la legge così messa avrà grossi problemi davanti alla Corte Costituzionale”.

Marco Manneschi(Ter) ha ricordato che “una volta realizzato che non era possibile stabilire dei collegi uninominali, certo soluzione ideale ma non realisticamente applicabile, si è deciso di ricorrere a collegi piccoli, liste ristrette, competizione non esasperata e di reintrodurre, in qualche modo, le preferenze”. “Questo – ha proseguito Manneschi – non è la panacea di tutti i mali, ma rappresenta un buon punto di equilibrio. Perché adesso dobbiamo buttare tutto a mare?”. Con questo meccanismo, secondo il consigliere, i cittadini possono scegliere, e adottare una soglia di maggioranza è un criterio di buon senso. Inoltre, il listino bloccato è facoltativo, chi vuole lo può adottare e se ne assume la responsabilità davanti all’elettorato. Si è poi cercato di premiare e incentivare le alleanze e le coalizioni. In definitiva, “una proposta perfettibile, ma che gode di sufficienza piena”, e in cui magari sarebbe da correggere un meccanismo che premia Firenze rispetto ai territori meno popolati.

Il dibattito si è avviato alla conclusione con l’intervento di **Ivan Ferrucci**, capogruppo Pd, secondo cui “questa legge centra gli obiettivi che ci eravamo dati all’inizio della legislatura” ovvero “la reintroduzione delle preferenze, la previsione del ballottaggio, un sistema del voto semplificato e di genere, la rappresentanza territoriale”. Il punto qualificante, secondo Ferrucci, è il ritorno delle preferenze. “Si tratta di un importante passo a tutela della libertà di scelta del cittadino”, ha detto Ferrucci. Che ha aggiunto: “Questo aspetto, come il fatto che la Toscana sarà l’unica regione italiana in cui si potrà eventualmente andare al ballottaggio, è un aspetto di grande civiltà”. E ancora: “La proposta di legge si pone l’obiettivo di tutelare la differenza di genere e valorizzare la presenza delle donne in Consiglio regionale”. Il disegno di legge in discussione, ha inoltre sottolineato Ferrucci, è comunque “il punto di arrivo di un percorso comune e come tale presenta anche dei logici compromessi”. Sul listino, che prevede la possibilità di candidare tre nominativi a livello regionale, Ferrucci ha ribadito che “il Pd, nella prossima tornata elettorale, non lo utilizzerà”, ma ha aggiunto che “comunque anch’esso è il frutto di un accordo politico fatto alla luce del sole”. Ferrucci ha concluso definendo “utile” il lavoro svolto e si è augurato che il confronto sugli emendamenti “adesso non si sviscila la discussione avvenuta su questa legge elettorale”.

Il presidente della Giunta regionale, **Enrico Rossi**, dopo aver evidenziato la ricchezza del dibattito ed

Speciale Legge Elettorale

apprezzato alcuni interventi “anche se non sempre la penso come loro, ad esempio quelli di Magnolfi e Ciucchi”, ha affermato che “l’aspetto positivo è che, con questa legge, vengono reintrodotte le preferenze”. Per Rossi questo è “l’aspetto qualificante della proposta”, perché “il cittadino deve avere il diritto di segnare sulla scheda il nome che ritiene giusto ed opportuno per rappresentarlo”. Dopo aver affermato che le primarie “non hanno funzionato”, Rossi ha espresso un giudizio anche sul listino regionale, facoltativo per le forze politiche partecipanti alla competizione elettorale: “Fermo restando che il mio partito ha deciso che non ricorrerà alle candidature bloccate, credo che comunque tutto dipenda dall’uso che si intende fare di questo listino, nel senso che se lo si vuole utilizzare per garantire il ceto politico non sono d’accordo, ma se si vuole utilizzarlo per offrire una possibilità ad esponenti della società civile o del mondo della cultura o delle professioni che altrimenti non avrebbero una loro base elettorale, allora dico che può andar bene”. Rossi, che nel complesso ha definito la proposta “una buona legge”, ha concluso il suo intervento sottolineando che “l’importante era rendere ai cittadini la possibilità della scelta e questo è stato fatto”. L’auspicio, secondo lui, è che “ora si renda questa possibilità a tutti i cittadini italiani, ovvero anche per il rinnovo del Parlamento nazionale, perché il voto di preferenza è essenziale per la democrazia”.

(f.cio/lm/mc/s.bar/bb/cem)

Presto le nuove norme sul procedimento

Per adeguare la disciplina alla nuova legge elettorale regionale ed a quanto disposto dalla legge statale sulle spese, la commissione Affari istituzionali, presieduta da Marco Manneschi (Toscana civica riformista), ha licenziato all’unanimità una proposta di legge che modifica il procedimento elettorale e le sue varie fasi. La legge di stabilità per il 2014 ha limitato i rimborsi dello Stato ai Comuni per le consultazioni, fissando un tetto di carattere generale e introducendo parametri più stringenti su alcune voci, come il tetto agli straordinari ed i criteri di ripartizione. La legge regionale in vigore consente di spendere di più non solo rispetto alle elezioni gestite dal ministero dell’Interno, ma anche ad altre Regioni che non hanno una legge specifica. La proposta di legge prevede che sarà una delibera della Giunta regionale a determinare l’entità dei rimborsi elettorali ai Comuni, con importi stabiliti per elettore e per sezione elettorale. Il trattamento economico dei componenti i seggi elettorali corrisponderà a quanto previsto per le elezioni nei Comuni con più di quindicimila abitanti, in modo da coprire anche l’eventuale ballottaggio. Ulteriori modifiche riguardano aspetti più squisitamente “tecnici”, come le modalità di presentazione delle liste, le operazioni degli uffici circoscrizionali e dell’ufficio centrale regionale, la validità o non validità del voto, secondo il principio del più ampio riconoscimento della volontà dell’elettore. Alla proposta di legge sono allegati i facsimili delle schede elettorali.

(dp)

Come funziona la nuova normativa

La scheda illustrativa a cura dell'Osservatorio elettorale della Regione Toscana

Premessa.

La legge regionale n. 51 del 26 settembre 2014, che disciplina lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, ha sostituito la precedente legge elettorale regionale (n. 25/2004). Successivamente, il Consiglio Regionale ha approvato una serie di modifiche alla legge 74/2004, che disciplina il procedimento elettorale. In precedenza, sono state approvate modifiche allo Statuto regionale, che ora fissa a 40 (più il Presidente della Giunta) il numero dei componenti del Consiglio.

In questa scheda proporremo in forma sintetica i passaggi procedurali attraverso cui la nuova legge definisce l'elezione del Presidente e assegna i seggi del Consiglio.

La nuova legge elettorale della Regione Toscana mantiene le caratteristiche di fondo della precedente normativa: da una parte, l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale; dall'altra, meccanismi elettorali tali da assicurare una maggioranza consiliare al Presidente eletto e alla coalizione che lo sostiene. Si tratta di un modello che configura dunque una competizione tra liste e coalizioni per la ripartizione proporzionale dei seggi, con la previsione di un premio di maggioranza variabile ed eventuale, da assegnare secondo determinate condizioni.

All'interno di questo impianto, tuttavia, sono state introdotte alcune importanti modifiche, che riassumiamo qui, e illustreremo in dettaglio successivamente.

Queste novità sono:

- a) La previsione di un **secondo turno di ballottaggio**, nel caso il cui, al primo turno, nessun candidato presidente abbia riportato più del 40% dei voti validi;
- b) una rimodulazione delle **soglie d'accesso** alla distribuzione dei seggi;
- c) una rimodulazione del **premio di maggioranza**, in relazione alla percentuale di voto conseguita dal candidato e dalla coalizione vincenti;
- d) l'introduzione del **voto di preferenza**, e precisamente della cosiddetta "doppia preferenza di genere";
- e) la possibilità, per ciascuna lista, di presentare una "lista regionale" ("bloccata") di massimo tre candidati. Tale lista è facoltativa: i candidati di una lista regionale sono i primi candidati ad essere eletti, sulla base dei seggi spettanti a ciascuna lista.¹
- f) L'articolazione del territorio regionale **in 13 circoscrizioni**: 9 di esse corrispondono alle rispettive province: la provincia di Firenze è stata suddivisa in 4 circoscrizioni

In questa scheda, i riferimenti di legge sono alla l.r. n. 51 del 26 settembre 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale"), e alla l.r. n. 74, del 23 dicembre 2004 ("Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale, in applicazione della alla l.r. n. 51 del 26 settembre 2014 ("Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale"), **così come modificata dal Consiglio Regionale.**

¹ Il fatto che un partito presenti la "lista regionale" non esclude, naturalmente, che un elettore possa esprimere un voto di preferenza sui candidati circoscrizionali di quel partito

1° Passaggio

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il primo passaggio è l'elezione del Presidente della Giunta Regionale: viene proclamato eletto il candidato o la candidata che, "nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40% dei voti validi" (art. 15, comma 1).

Gli elettori possono esprimere "un voto a favore di una lista ed un voto a favore di un candidato Presidente anche se non collegato alla lista prescelta" (l.r. 51, art. 14, comma 1: **dunque, anche la nuova legge conferma la possibilità del cosiddetto "voto disgiunto"**); se l'elettore traccia un unico segno, a favore di una lista, il voto "si intende anche espresso a favore del candidato o della candidata Presidente a quella lista collegato" (l.r. 51, art. 14, comma 2).

Il totale dei voti validi ad un candidato Presidente è dato così dalla **somma**

- dei voti espressi unicamente sul nome del candidato Presidente e
- dei voti espressi unicamente su una lista che a tale candidato sia collegata

La proclamazione dell'elezione del Presidente è affidata all'Ufficio centrale regionale (l.r. 74 articolo 11),

Nel caso in cui nessun candidato Presidente abbia conseguito il 40% dei voti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio, tra i due candidati più votati, che si svolgerà "la seconda domenica successiva a quella del primo" (art. 15, comma 2)

Tra il primo e il secondo turno non sono ammessi ulteriori collegamenti tra le liste: le coalizioni rimangono invariate (art. 15, comma 4).

2° Passaggio

L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI GRUPPI DI LISTE

Il secondo passaggio procedurale è dato dall'assegnazione dei seggi ai "gruppi di liste".

Nota: ricordiamo che, nel linguaggio della l.r. n. 51, come pure di molte altre leggi elettorali, "gruppo di liste" è definito "l'insieme delle liste circoscrizionali presentate in più circoscrizioni elettorali e contrassegnate dal medesimo simbolo", l.r. 51, art. 9, comma 1). "Coalizione", invece, secondo la definizione data al comma 2 dello stesso art. 9, è "l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato o candidata Presidente della giunta regionale".

L'ufficio centrale circoscrizionale (costituito presso il Tribunale del capoluogo di provincia: da qui in avanti indicato come **UCC**) determina la cifra elettorale di ogni lista provinciale (l.r. 74, art. 10, comma 3), cioè il totale dei voti validi che ciascuna lista ha ottenuto nella circoscrizione, e trasmette i dati all'Ufficio centrale regionale (costituito presso la Corte d'appello di Firenze). L'Ufficio centrale regionale (d'ora in poi: **UCR**) procede alla somma dei voti validi di ciascun gruppo di liste, determinandone così la "cifra elettorale" regionale (ossia, la somma regionale dei voti validi ottenuti).

Data la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi attraverso le seguenti operazioni, da effettuare secondo la sequenza illustrata nelle pagine seguenti.

Speciale Legge Elettorale

A) AMMISSIONE DEI GRUPPI DI LISTE CHE HANNO SUPERATO LE SOGLIE DI ACCESSO AI SEGGI (l.r. 51, articolo 18).

La soglia di accesso è stata fissata dalla legge 51/2014 in modo diverso rispetto alla precedente legge 25/2004.

Accedono al riparto dei seggi:

- a) "le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10% del totale dei voti validi", purché "contengano almeno un gruppo di liste" che abbia ottenuto una cifra elettorale superiore al 3%. (art. 18, comma 1, lett. a);²
- b) "i gruppi di liste non uniti in coalizione" che abbiano ottenuto "una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. b);³
- c) "i gruppi di liste facenti parti di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a), ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. c);⁴
- d) "i gruppi di liste facenti parti di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a), e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3% del totale dei voti validi validamente espressi in favore delle liste" (art. 18, comma 1, lett. c).⁵

B) ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE COALIZIONI E AI GRUPPI DI LISTE (l.r. n. 51, articolo 19, commi 1 e 2)

Dopo aver proclamato il Presidente eletto, l'UCR procede all'assegnazione dei seggi **dapprima alle coalizione (e alle liste che concorrono isolatamente e che hanno superato le soglie previste)⁶, e poi alle liste che compongono le singole coalizioni**. I 40 seggi si assegnano tutti attraverso il metodo delle divisioni successive (il cosiddetto metodo D'Hondt), ossia si divide **il totale regionale dei voti validi di ciascuna coalizione e delle liste che concorrono isolatamente** successivamente per 1, 2, 3, 4....i quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti.

² Esempio: una coalizione che ottiene complessivamente l'11%, così composto: lista A, 3,1%; lista B, 3,1%, lista C, 3,1%; lista D 1,7%. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste A, B e C ma non la lista D, sulla base di quanto stabilito successivamente alla lettera d) del comma.

³ Il comma si riferisce ad una lista che concorre da sola, senza par parte di alcuna coalizione: in questo caso, la soglia di accesso è fissata al 5%

⁴ Esempio: una coalizione composta da tre liste: la lista A che ottiene l'1%, la lista B che ottiene il 2%, la lista C che ottiene il 5,5%: in questo caso, pur non superando la coalizione la soglia del 10%, la lista C è ugualmente ammessa al riparto sei seggi.

⁵ La lettera d) del comma 1 stabilisce che, all'interno di una coalizione che ha superato la soglia del 10%, sono ammesse al riparto solo le liste che abbiano conseguito almeno il 3%.

⁶ Si noti: nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18, relativo alle soglie, si considera solo la cifra elettorale della lista che ha superato il 5%:

Ad esempio:

Divisore	Coalizione A	Coalizione B	Coalizione C	Coalizione D	Lista E	Lista F
Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	30.000
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	15.000
3	66.666,7	26.666,7	20.000	13.333,7	8.333,7	5.000
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	7.500
....
40						

3° Passaggio

ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA O ATTRIBUZIONE DEI SEGGI DI GARANZIA PER LE MINORANZE (l.r. n. 51, articolo 18, commi 3, 4 e 5)

Al termine delle operazioni appena descritte, ogni coalizione o ogni singola lista si vede assegnato un dato numero di seggi: a questo punto, l'UCR procede alla **verifica delle condizioni che possono determinare, o meno, l'assegnazione di un premio di maggioranza alle liste collegate al presidente eletto, o che possono anche determinare l'assegnazione di seggi alle minoranze**, in base a quanto previsto dall'articolo 17 ("Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze").

L'articolo 17 prevede che la **coalizione** di liste (o anche una singola lista, se un candidato presidente ha una sola lista a sostegno), collegate al candidato proclamato Presidente eletto,

- "ottiene almeno il 60 per cento" dei 40 seggi in palio (ossia **24 seggi**), se il Presidente eletto ha conseguito "più del 45 per cento dei voti validi nella relativa elezione"
- oppure, "ottiene almeno il 57.5 per cento" dei 40 seggi in palio (ossia, **23 seggi**), se il Presidente eletto "ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40% e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno della relativa elezione".
- Nel caso in cui nessun candidato Presidente abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, si procede al turno di ballottaggio: in tal caso, la coalizione collegata al Presidente eletto ottiene il 57.5% dei seggi (ossia 23 seggi).

Vediamo cosa può accadere con alcuni esempi.

Il primo passo è quello di calcolare a quale percentuale (su 40 seggi) corrisponda il numero di seggi ottenuto dall'insieme del gruppo di liste collegate al Presidente eletto.

Ad esempio: un candidato presidente è stato eletto con il 54 per cento dei voti e le liste a lui collegate ottengono complessivamente 21 seggi. Dunque, non viene rispettata la condizione prevista all'articolo 17. In tal caso, **scatta il premio di maggioranza**, secondo quanto previsto dal successivo articolo 19, comma 4: ossia, vengono assegnati alle liste della coalizione tanti seggi in più quanti sono necessari a raggiungere almeno il 60 per cento dei 40 seggi in palio, **cioè 24 seggi**.

Tutte le possibili combinazioni tra percentuale dei voti del Presidente eletto e percentuale dei seggi ottenuti dalle liste a lui collegate sulla base della prima assegnazione dei seggi sopra descritta (punto B), si possono riassumere nel seguente prospetto⁷

⁷ Riportiamo, per completezza, **tutte** le possibili combinazioni, anche quelle più improbabili in quanto presuppongono uno scarto molto elevato tra la percentuale di voto ottenuta dal candidato Presidente e la percentuale di voto conseguita dalla coalizione che lo sostiene.

Speciale Legge Elettorale

	Seggi assegnati in prima istanza (articolo 19, commi 1 e 2) alla coalizione delle liste collegate	Seggi assegnati dopo la verifica delle condizioni previste dall'articolo 17	BALLOTTAGGIO
Nessun candidato Presidente ottiene almeno il 40%			23 seggi alla coalizione del Presidente eletto
Se il Presidente eletto ottiene TRA IL 40% e il 45 % dei voti	Meno del 57.5 % dei seggi (23 seggi)	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 57.5% dei seggi (23 seggi)	
	Il 57,5%, o più del 57.5 %, dei seggi, ma non oltre il 65% (da 23 a 26 seggi)	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata	
	Più del 65 % dei seggi (oltre 26 seggi)	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi (ossia 14 seggi)	
Se il Presidente eletto ottiene PIU' del 45 % dei voti	Meno del 60 % dei seggi (24 seggi)	Assegnazione di altri seggi alle liste collegate al Presidente eletto fino al 60% dei seggi (24 seggi)	
	Il 60%, o più del 60 % dei seggi, ma non oltre il 65 % (da 24 a 26 seggi)	La prima assegnazione dei seggi rimane invariata	
	Più del 65 % dei seggi (oltre 26 seggi)	Scatta la soglia di garanzia per le minoranze, con l'assegnazione ad esse di altri seggi, fino a che l'insieme delle liste NON collegate al presidente eletto abbiano il 35 % dei seggi. (14 seggi)	

Nei casi in cui si debba procedere alla modifica della prima distribuzione dei seggi, **si fa sempre riferimento alla graduatoria dei quozienti determinatasi con la procedura prevista dall'articolo 19 commi 1 e 2**, considerata separatamente per la coalizione collegata al presidente eletto (nei casi in cui si debbano assegnare altri seggi come premio di maggioranza) o per **l'insieme** delle liste di minoranza (nel caso in cui si debbano assegnare ad esse altri seggi come soglia di garanzia). Si assegnano cioè i migliori quozienti non utilizzati per la prima assegnazione dei seggi.

In sostanza, **il premio di maggioranza è un premio EVENTUALE e VARIABILE:**

- **Eventuale**, perché possono darsi casi in cui la prima assegnazione proporzionale dei seggi non comporti l'assegnazione di altri seggi come premio di maggioranza, in quanto le liste collegate al Presidente eletto hanno già ottenuto la maggioranza dei seggi in Consiglio regionale prevista dalla legge;
- **Variabile**, perché se il Presidente viene eletto con una percentuale di voti tra il 40% e il 45%, o viene eletto al ballottaggio, anche il premio si riduce.
- Inoltre, viene confermata la **soglia di garanzia per le minoranze**, a cui spetta comunque il 35% dei seggi.

4° Passaggio

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE SINGOLE LISTE DELLE COALIZIONI (l.r. n. 51, articolo 20)

Conclusa l'assegnazione dei seggi spettanti complessivamente a ciascuna coalizione e alle liste "isolate" che hanno ottenuto seggi (e dopo le eventuali correzioni legate all'assegnazione del premio di maggioranza), si procede alla loro distribuzione tra le singole liste che compongono una coalizione .

Anche in questo caso si procede con il metodo delle divisioni successive (metodo D'Hondt), dividendo la cifra elettorale regionale conseguita da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4.... I quozienti ottenuti da tali divisioni sono poi ordinati in modo decrescente, sino all'assegnazione di tutti i seggi previsti per ciascuna coalizione (si procede, cioè, separatamente a formulare una graduatoria per ciascuna coalizione).

Esempio:

Divisore	Coalizione A			Coalizione B E		Lista F 2 seggi
	Lista A	Lista B	Lista C	Lista D	Lista E	
Seggi spettanti		24 seggi		14 seggi		
Cifra elettorale regionale	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	
1	200.000	160.000	120.000	80.000	50.000	
2	100.000	80.000	60.000	40.000	25.000	
3	66.666,7	26.666,7	20.000	13.333,7	8.333,7	
4	50.000	40.000	30.000	20.000	12.500	
....

5° Passaggio

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI AI CANDIDATI PRESIDENTE, AI CANDIDATI REGIONALI E ALLE SINGOLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI (l.r. n. 51, articoli 21 e 22)

Il passaggio successivo è quello della distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista tra le diverse liste circoscrizionali

A)

Prima di questo passaggio, però, viene proclamato consigliere regionale il Presidente eletto (il Consiglio Regionale è dunque composto da 40 membri più il Presidente della Giunta Regionale) e successivamente si procede all'elezione degli altri candidati presidente che, eventualmente, abbiano diritto all'elezione, ossia dei candidati Presidenti classificatisi al "secondo", al "terzo" (o al "quarto", ecc.) posto, nel caso in cui siano collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi (articolo 21, comma 2).

Il seggio riservato ai candidati Presidenti non eletti "è l'ultimo tra i seggi assegnati" in base alla graduatoria dei quozienti stabilita nei passaggi precedenti (artt. 19 e 20): in pratica, il seggio riservato ad un candidato presidente non eletto è "sottratto" ai seggi spettanti alla sua coalizione (o alla sua lista, se ne ha una sola).

B)

Il passo successivo (art. 22, commi 2 e 3) è quello relativo ai candidati regionali (lista regionale, o cosiddetto "listino", nel caso in cui un partito si sia avvalso della facoltà di

Speciale Legge Elettorale

presentarla): in sostanza, prima di procedere alla distribuzione dei seggi spettanti ad un partito tra le diverse circoscrizioni, vengono eletti i candidati regionali. Il numero dei seggi da distribuire alle liste circoscrizionali di un partito, dunque, risulta dalla differenza tra il numero di seggi complessivamente ottenuti su scala regionale e il numero di seggi eventualmente da riservare ad un candidato presidente non eletto e ai candidati regionali.

Ad esempio, se un partito ha ottenuto 20 seggi e ha presentato tre candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste circoscrizionali di quel partito saranno 17; se un partito ha ottenuto 6 seggi, elegge un candidato presidente e ha presentato tre candidati regionali, i seggi da distribuire tra le singole liste circoscrizionali di quel partito saranno 2..

C) la procedura per l'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali che, a questo punto risultano spettanti a ciascun partito, avviene in due fasi: la prima è relativa alle 10 province. In sostanza, le 4 circoscrizioni della provincia di Firenze vengono considerate, in questo primo passaggio, unitariamente. In una seconda fase si procederà alla distribuzione dei seggi spettanti alla provincia di Firenze tra le 4 circoscrizioni in cui è suddivisa.

Per assegnare i seggi alle singole liste circoscrizionali si procede attraverso il calcolo del quoziente elettorale regionale di gruppo (quoziente regionale di lista) (art. 22, comma 4).

Come si calcola il quoziente regionale di lista?

Si assume la cifra elettorale regionale (ossia, il totale regionale dei voti ottenuti da ciascun gruppo di liste) e lo si divide per il numero dei seggi spettanti alle liste circoscrizionali (ossia, il numero di seggi restante dopo l'elezione dei consiglieri avvenuta in base ai precedenti punti A e B).

Ad esempio, un partito ottiene, regionalmente, 280.000 voti; ha diritto, nel complesso, a 10 seggi e ha presentato tre candidati regionali; in questo caso, il quoziente regionale è pari a $280.000 : 7 = 40.000$.

Ipotizziamo che i suddetti 280.000 voti siano stati così distribuiti nelle dieci province (per la provincia di Firenze, evidentemente, si considera la somma dei voti ottenuti nelle quattro circoscrizioni)

Arezzo	32.500
Firenze*	76.000
Grosseto	26.000
Livorno	23.000
Lucca	17.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Pistoia	31.000
Prato	18.000
Siena	31.500

A questo punto si divide la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale (cioè i voti ottenuti in ciascuna circoscrizione e, per Firenze, la somma dei voti ottenuti nelle quattro circoscrizioni), per il quoziente elettorale regionale (cioè, 40.000) e si ottengono i seguenti risultati:

Arezzo	0,813
Firenze	1,900
Grosseto	0,650
Livorno	0,575
Lucca	0,425
Massa Carrara	0,625
Pisa	0,600
Pistoia	0,775
Prato	0,450
Siena	0,813

Speciale Legge Elettorale

Si assegnano dapprima i quozienti interi (nel nostro esempio, uno a Firenze) e poi si ordinano in graduatoria decrescente i resti: quindi,

Firenze	36.000
Arezzo	32.500
Siena	31.500
Pistoia	31.000
Grosseto	26.000
Massa Carrara	25.000
Pisa	24.000
Livorno	23.000
Prato	18.000
Lucca	17.000

E dunque, i 7 seggi spettanti alle liste di questo partito vengono così assegnati :

Firenze	2 (uno "pieno", e uno con il migliore resto)
Arezzo	1
Siena	1
Pistoia	1
Grosseto	1
Massa Carrara	1
Pisa	
Livorno	
Prato	
Lucca	
TOTALE	7

Il comma 5 dell'art. 22 disciplina poi il caso della provincia di Firenze: si procede in modo analogo, calcolando un quoziente provinciale di lista. Si dividono poi i voti da ciascun partito ottenuti in ciascuna circoscrizione della provincia di Firenze per tale quoziente: si assegnano dapprima i quozienti "pieni" e poi i "migliori resti".

Concluse queste operazioni, vengono proclamati i consiglieri eletti (art. 22, comma 7), "secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali": Per "cifra individuale" si intende la somma tra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero di voti di preferenze ottenuto da ciascun candidato, nell'ambito della rispettiva lista.

Poiché è possibile una candidatura plurima - ovvero, un candidato può essere presente in tre liste circoscrizionali (art. 10, comma 1) o essere presente nella lista regionale e in due liste circoscrizionali (art. 10, comma 2), la legge disciplina i casi di priorità in caso di elezione plurima (art. 24):

- a) un candidato che risulti eletto in più circoscrizioni "è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale" (ossia, il numero di preferenze più i voti circoscrizionali della lista);
- b) un candidato eletto sia nella lista regionale che in una circoscrizione, "è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale" (in tal caso, il seggio dapprima assegnato al candidato regionale viene attribuito alla lista circoscrizionale (e al relativo candidato) con il miglior resto ancora non utilizzato)

Prima della proclamazione, tuttavia, l'UCR deve verificare il rispetto della clausola di rappresentanza dei territori (art. 23), ossia l'elezione di almeno un consigliere in tutte le circoscrizioni provinciali.

La legge prevede che, se al termine dell'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionale, dovesse risultare che una di esse non abbia eletto almeno un consigliere, scatta una procedura di ricalcolo che prevede l'assegnazione di un seggio alla lista che, in quella circoscrizione, abbia raccolto più voti. Conseguentemente, tale seggio viene sottratto alla lista circoscrizionale appartenente allo stesso gruppo di liste che si era vista assegnare l'ultimo quoziente utile.

Speciale Legge Elettorale

ALTRI ASPETTI DELLA LEGGE

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La legge prevede che un gruppo di liste circoscrizionali recanti lo stesso contrassegno può essere ammesso alle elezioni regionali solo se presente in almeno nove circoscrizioni (art. 8, comma 9).

IL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI

Sulla base della popolazione legale risultante dall'ultimo censimento, il decreto di indizione delle elezioni fissa "la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione" (art. 8, comma 4). Per la provincia di Firenze, la cifra relativa all'intera provincia viene suddivisa tra le quattro circoscrizioni in proporzione alla popolazione dei comuni che le compongono (elencati all'art. 7, comma 1). Il numero minimo di candidati è pari a questa "cifra teorica", il numero massimo è pari al doppio. La legge, inoltre, prevede che ciascuna lista circoscrizionale "a pena di inammissibilità" sia composta "da candidate e candidati in ordine alternato di genere" (art. 8, c. 6).

Qualora dunque il numero minimo sia dispari, esso viene aumentato di un'unità, per consentire il rispetto del criterio dell'ordine alternato di genere tra i candidati e le candidate. Il criteri dell'ordine

Sulla base del Censimento 2011 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, del 18 dicembre 2012), la popolazione legale delle province toscane è la seguente:

AREZZO	343.676
FIRENZE	973.145
GROSSETO	220.564
LIVORNO	335.247
LUCCA	388.327
MASSA CARRARA	199.650
PISA	411.190
PISTOIA	287.866
PRATO	245.916
SIENA	266.621
	3.672.202

Sulla base della procedura di calcolo indicata dall'articolo 8, comma 4, il numero massimo di candidati per ciascuna provincia, viene fissato dapprima dividendo il numero complessivo di abitanti della regione per il numero dei seggi da assegnare, e procedendo poi ad attribuire un numero di seggi alle singole province sulla base dei quozienti interi e dei migliori resti.

Il quoziente è pari a $3.672.202 : 40 = 91.805,05$. Il calcolo che ne deriva è il seguente:

Speciale Legge Elettorale

Provincia	Popolazione legale 2011	Quozienti interi		Migliori resti		TOTALE
Arezzo	343.676	3,744	3	0,744	1	4
Firenze	973.145	10,600	10	0,600	1	11
Grosseto	220.564	2,403	2			2
Livorno	335.247	3,652	3	0,652	1	4
Lucca	388.327	4,230	4			4
Massa Carrara	199.650	2,175	2			2
Pisa	411.190	4,479	4			4
Pistoia	287.866	3,136	3			3
Prato	245.916	2,679	2	0,679	1	3
Siena	266.621	2,904	2	0,860	1	3
TOSCANA	3.672.202	40,000	35		5	40

Per quanto riguarda la provincia di Firenze, i seggi sono così distribuiti

Firenze 1	Comune di Firenze	4 seggi
Firenze 2	Mugello-Valdisieve-Valdarno-Chianti	3 seggi
Firenze 3	Empolese-Valdelsa	2 seggi
Firenze 4	Piana fiorentina-Scandicci	2 seggi

Il numero minimo e massimo di candidati, per ciascuna circoscrizione, è quindi così determinato (art. 8, comma 4)

Circoscrizione	Numero minimo di candidati circoscrizionali	Numero massimo di candidati circoscrizionali
Arezzo	4	8
Firenze 1	4	8
Firenze 2	4	6
Firenze 3	2	4
Firenze 4	2	4
Grosseto	2	4
Livorno	4	8
Lucca	4	8
Massa Carrara	2	4
Pisa	4	8
Pistoia	4	6
Prato	4	6
Siena	4	6



Editore
Consiglio Regionale
della Toscana
Via Cavour 2
50129 Firenze

www.consiglio.regione.toscana.it

**Direzione, redazione
e amministrazione**
Via Cavour 18
50129 Firenze
Tel. +39 055 2387592

Direttore responsabile
Sandro Bartoli

Ideazione e realizzazione
Luca Martinelli (coordinamento)

Redazione
Benedetta Bernocchi
Marco Ceccarini
Federica Cioni
Camilla Marotti (caposervizio)
Cecilia Meli
Daniele Pecchioli
Paola Scuffi (caposervizio)

Segreteria di redazione
Catia Almenara

Questa pubblicazione
è stata registrata
al Tribunale di Firenze
il 23 gennaio 1971
con il numero 2111
e il 22 gennaio 2007
con il numero 5546

*Il Padule
di Fucecchio*